



GAL FLAMINIA CESANO - Strategia di Sviluppo Locale 2023-2027
(approvato con Decreto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
n. 816 del 01 Dicembre 2023)

Reg. (UE) 2021/2115 – Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023–2027 del Piano Strategico nazionale della PAC 2023–2027 della Regione Marche (CSR)

Bando pubblico del G.A.L. FLAMINIA CESANO - Intervento SRD14 – azione A)
“Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali”

Obiettivi: Il presente intervento persegue la finalità di incrementare la dotazione di attività turistiche, di servizi al turismo e alla popolazione compreso il commercio e la ristorazione, nell’ottica di un’offerta rurale integrata.

Ambito di operatività del bando nel territorio del Gal Flaminia Cesano, composto dai seguenti comuni:

Colli al Metauro, Corinaldo, Fossombrone, Fratte Rosa, Frontone, Mombaroccio, Mondavio, Monte Porzio, Montefelcino, Pergola, San Costanzo, San Lorenzo in Campo, Sant’Ippolito, Serra Sant’Abbondio, Terre Roveresche, Trecastelli.

Destinatari del bando: CR01 - Microimprese e piccole imprese non agricole ai sensi dell’allegato I del Reg.to UE 702 del 25.06.2014 ABER, ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 06.05.2003.

Regime di aiuto: gli aiuti previsti dal presente bando sono concessi ai sensi dell’articolo 61 del Regolamento (UE) n. 2022/2472 (ABER), relativo agli “*Aiuti di importo limitato per i progetti CLLD*”.

Dotazione finanziaria assegnata: € 560.000,00

Scadenza per la presentazione delle domande: 16/10/2026

Responsabile di misura: Dott. Pierotti Andrea

APPROVATO DAL C.d.A del GAL in data 06/07/2026

PREMESSA	3
1. Definizioni	4
2. Obiettivi e finalità	6
3. Ambito territoriale	6
4. Dotazione finanziaria	7
5. Descrizione del tipo di intervento	7
5.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto	7
<i>5.1.1 Requisiti del soggetto richiedente</i>	7
<i>5.1.2 Requisiti dell'impresa</i>	7
<i>5.1.3 Requisiti del progetto</i>	8
5.2 Tipologia dell'intervento	8
5.3 Spese ammissibili e non ammissibili	9
<i>5.3.1 Spese ammissibili</i>	10
<i>5.3.2 Spese non ammissibili</i>	11
5.4 Importi ammissibili e percentuali di aiuto	12
5.5 Selezione delle domande di sostegno	12
<i>5.5.1 Criteri per la selezione delle domande</i>	12
6. Fase di ammissibilità	14
6.1 Presentazione della domanda di sostegno	14
<i>6.1.1 Modalità di presentazione delle domande</i>	14
<i>6.1.2 Termini per la presentazione delle domande</i>	15
<i>6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda</i>	15
<i>6.1.4 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa</i>	17
6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno	19
<i>6.2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria</i>	19
<i>6.2.2 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente</i>	20
<i>6.2.3 Richiesta di riesame</i>	20
<i>6.2.4 Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria</i>	21
<i>6.2.5 Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità</i>	21
7. Fase di realizzazione e pagamento	21
7.1 Variazioni progettuali	22
<i>7.1.1 Presentazione delle domande di variazione progettuale</i>	23
<i>7.1.2 Documentazione da allegare alla variante</i>	23
<i>7.1.3 Istruttoria delle domande</i>	24
7.2 Modifiche progettuali non sostanziali	24

7.3.1 Presentazione delle domande.....	25
7.3.2 Istruttoria delle domande.....	25
7.5 Domande di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori.....	28
7.6 Impegni dei beneficiari	28
7.7 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità	29
7.8 Controlli e sanzioni	29
7.9 Richieste di riesame e presentazione di ricorsi.....	29
8 Informativa trattamento dati personali e pubblicità.....	30

PREMESSA

La presente premessa forma parte integrante e sostanziale del bando. Il presente bando e la relativa modulistica saranno pubblicati sul sito web del GAL al seguente indirizzo: <http://www.galflaminiacesano.it/>. Si darà notizia della pubblicazione del presente bando, oltre che sulla bacheca informativa e nella Pagina Facebook del GAL Flaminia Cesano, anche sul sito web della Regione Marche e sul sito Web della Rete Rurale; lo stesso sarà trasmesso anche agli Enti Locali tramite posta certificata (PEC) al fine della pubblicazione sui rispettivi albi pretori on-line.

Eventuali richieste di chiarimento sul contenuto del presente bando potranno essere formulate esclusivamente per iscritto e tramite e-mail (all'indirizzo gal.flaminiacesano@provincia.ps.it). Di tali richieste di chiarimento e delle loro risposte, così come di eventuali integrazioni al bando (deliberate dal CdA) sarà data informazione mediante pubblicazione sul sito del GAL, nella medesima pagina in cui è stato pubblicato il bando (<http://www.galflaminiacesano.it>).

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto si applicano le norme e le disposizioni contenute nel *Piano Strategico Nazionale della PAC*, nel *Complemento di programmazione per lo Sviluppo rurale 2023-2027 della regione Marche*, nelle *“Strategie di Sviluppo Locale del GAL Flaminia Cesano 2023-2027”* nonché le disposizioni previste da AGEA per la presentazione delle domande e alla relativa modulistica, anche con riferimento al trattamento dei dati personali e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

La presentazione della domanda a valere sul presente avviso comporta l'accettazione di tutte le disposizioni in esso contenute. Il GAL Flaminia Cesano si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Avviso pubblico, qualora ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti del GAL. Inoltre, il GAL si riserva la possibilità di apportare con successivi atti eventuali modifiche o integrazioni alle procedure utilizzate nel presente Avviso pubblico e alla modulistica collegata, a seguito di future evoluzioni della normativa applicabile.

1. Definizioni

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche.

AUTORITA' DI GESTIONE (AdG): l'Autorità di gestione e attuazione degli interventi del Complemento per lo sviluppo rurale 2023-2027 della Regione Marche, è individuata nel Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

BENEFICIARIO: soggetto la cui domanda di sostegno risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno.

CANTIERABILITÀ: sono cantierabili le proposte di investimento che, al momento della presentazione della domanda, sono corredate di tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA, permesso di costruire, ecc.), fatte salve eventuali specifiche deroghe previste dal bando.

CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE (CUAA): codice fiscale dell'impresa da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

COMMISSIONE DI RIESAME: Organo collegiale nominato dal CdA del GAL ai fini del riesame della domanda a seguito di presentazione di memorie scritte da parte del richiedente.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE: Organo collegiale nominato dal CdA del GAL ai fini della istruttoria della valutazione del progetto e della relativa assegnazione dei punteggi sulla base dei criteri previsti dal Bando. La Commissione opera legittimamente con la presenza della maggioranza dei componenti.

COMPUTO METRICO: computo metrico elaborato dal tecnico abilitato (liberi professionisti iscritti agli Ordini e Collegi competenti nelle materie di interesse nell'elaborazione delle proposte progettuali) utilizzando il prezzario regionale delle Marche in materia di lavori pubblici vigente alla data di presentazione della domanda o di presentazione della variante.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (CDA): Organo decisionale del GAL, cura la gestione del SSL 2023 2027, concretizzando le sue decisioni attraverso verbali di Consiglio e atti del Presidente.

CONTO CORRENTE DEDICATO: conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario ed utilizzato per effettuare tutti i pagamenti relativi ad ogni domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo, il conto deve essere presente nel fascicolo aziendale.

DECISIONE INDIVIDUALE DI CONCEDERE IL SOSTEGNO: deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL con la quale viene approvata la graduatoria unica e concesso il contributo ai beneficiari che occupano una posizione utile in graduatoria

DOMANDA DI SOSTEGNO: domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di aiuto in materia di Sviluppo Rurale ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/2115.

DOMANDA DI PAGAMENTO: domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del regolamento (UE) n. 2021/2115.

FASCICOLO AZIENDALE: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN, ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale.

FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

FORNITORI IN CONCORRENZA: Nella presentazione dei preventivi al fine della dimostrazione della congruità del prezzo del bene proposto a finanziamento, il beneficiario dovrà avere cura di individuare l'offerta tra più fornitori (almeno in numero di 3) che risultino in concorrenza tra loro ovvero che:

- abbiano diversa Partita Iva, diversa sede legale ed operativa;
- non abbiano nella compagine sociale gli stessi soggetti;
- non risultino gli stessi nominativi tra i soggetti aventi poteri decisionali.

Tutte le informazioni sopra riportate sono disponibili consultando il portale Telemaco della CCIAA.

GAL: Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Flaminia Cesano è una Società a Responsabilità Limitata. Soggetto individuato ai sensi dell'art. 33 Reg (UE) 2021/1060.

IMPRESA IN DIFFICOLTÀ¹: l'impresa che ricade in almeno una delle seguenti circostanze¹:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate; Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
 - ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

La condizione di impresa in difficoltà non rileva ai fini dell'applicazione del Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25/06/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 per ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, incendi, eventi catastrofici (cfr paragrafo 6 dell'art. 1).

Nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal FEASR che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE, non sono ammissibili al sostegno le imprese in difficoltà o le imprese che hanno ancora un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, tranne nei casi menzionati nelle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

MICRO IMPRESA: l'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro (ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013 e della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione).

¹ Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01): parte I, capitolo 2.4 (33) (63) che rimanda alla definizione di "impresa in difficoltà" definita alla sezione 2.2 degli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà

PICCOLA IMPRESA: impresa con un numero di occupati inferiore a 50 e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro, ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 06.05.2003).

REGISTRO NAZIONALE AIUTI DI STATO (RNA): Il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) è il sistema informatico centralizzato istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ai sensi dell'art. 52 della Legge n. 234/2012) per garantire il monitoraggio, il controllo e la trasparenza degli aiuti pubblici concessi alle imprese.

RICHIEDENTE: soggetto che presenta domanda di sostegno.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

SIAR: Sistema Informativo Agricolo Regionale.

STABILITÀ DELL'OPERAZIONE: I beneficiari delle operazioni di investimento assicurano un periodo di stabilità dell'operazione di investimento di durata così definita in funzione della tipologia di investimento:

a) opere edili: il periodo minimo di stabilità dell'operazione è di 5 anni ad eccezione che per la "modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari" (di cui alla lett. c) dell'articolo 65 del Regolamento UE 2021/1060) assimilabile al concetto di "cambio di destinazione d'uso", per la quale il periodo minimo di stabilità dell'operazione è pari a 10 anni;

b) investimenti produttivi in attrezzature, e per gli investimenti non produttivi: 5 anni.

Fatto salvi i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 2116/2021 e ss.mm.ii., il periodo di stabilità dell'operazione non è assicurato qualora si verifichi: 1) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori della Regione in cui ha ricevuto il sostegno; 2) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico; 3) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Il periodo di stabilità dell'operazione decorre dalla data di adozione dell'atto di autorizzazione al pagamento del saldo finale.

2. Obiettivi e finalità

Il presente bando persegue la finalità di incrementare la dotazione di attività turistiche, di servizi al turismo e alla popolazione compreso il commercio e la ristorazione, nell'ottica di un'offerta rurale integrata.

L'intervento è coerente e in stretta relazione con gli ambiti tematici relativi a "SISTEMI DI OFFERTA SOCIO CULTURALE E TURISTICO RICREATIVA LOCALE" e "SERVIZI BENI SPAZI COLLETTIVI E INCLUSIVI", con l'obiettivo generale (sviluppo dell'offerta turistica rurale integrata e condivisa) e il seguente obiettivo specifico:

Os.3) implementare la ricettività e rafforzare la dotazione di servizi turistici.

3. Ambito territoriale

Gli investimenti possono essere effettuati nel territorio del Gal, composto dai seguenti comuni:

Colli al Metauro (Municipalità di: Montemaggiore al Metauro, Saltara, Serrungarina), Corinaldo, Fossombrone, Fratte Rosa, Frontone, Mombaroccio, Mondavio, Monte Porzio, Montefelcino, Pergola, San Costanzo, San Lorenzo in Campo, Sant'Ippolito, Serra Sant'Abbondio, Terre Roveresche (Municipalità di: Orciano Di Pesaro, Barchi, Piagge, San Giorgio di Pesaro), Trecastelli (Municipalità di: Ripe, Monterado, Castelcolonna).

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per il presente bando è pari ad € 560.000,00.

5. Descrizione del tipo di intervento

5.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto

La mancanza di uno dei requisiti di seguito indicati ai paragrafi 5.1.1, 5.1.2 e 5.1.3 rispettivamente per il soggetto richiedente, per l'impresa o per il progetto determina l'inammissibilità o la decadenza parziale o totale della domanda di sostegno.

5.1.1 Requisiti del soggetto richiedente

I soggetti richiedenti debbono essere i legali rappresentanti delle Microimprese e piccole imprese (CR01 -) **non agricole** ai sensi dell'allegato I del Reg.to UE 702 del 25.06.2014 ABER, ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 06.05.2003, da costituire o già attive nei settori di cui alla descrizione delle tipologie degli interventi e che hanno, già dal momento della presentazione della domanda di sostegno, almeno un codice ATECO corrispondente alle attività sostenute dall'intervento. (CR03).

I beneficiari **NON possono esercitare attività agricola** ai sensi dell'art. 2135 del codice civile. (CR02).

Sono escluse le attività agricole e agrituristiche.

Sono microimprese e piccole imprese quelle titolari di partita iva, iscritte alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato ed Agricoltura, già attive per l'attività scelta o che svolgono altre attività e che si impegnano ad ottenere prima della presentazione della domanda di pagamento, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività da avviare corrispondente ad un codice ATECO alle attività sostenute dall'intervento (vedi allegato 1).

Sono soggetti richiedenti anche le imprese di nuova costituzione che, al momento della presentazione della domanda, siano già titolari di partita IVA. Le nuove imprese dovranno in ogni caso iscriversi alla competente Camera di Commercio ed aver ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività prima della conclusione dell'investimento. La relativa documentazione dovrà essere prodotta in occasione della presentazione della *richiesta di pagamento del saldo*.

5.1.2 Requisiti dell'impresa

L'impresa al momento della presentazione della domanda deve:

1. Non essere inclusa nelle imprese in difficoltà (cfr. definizioni);
 2. Essere iscritta all'anagrafe SIAN con posizione debitamente validata (fascicolo aziendale);
- N.B. LA MANCATA VALIDAZIONE DELLA POSIZIONE DEL FASCICOLO AZIENDALE NEL TERMINE SOPRA INDICATO COMPORTA L'INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA**
3. Avere partita iva con codice attività adeguato alle tipologie di intervento riportate nel capitolo 5.2.1;
 4. Avere la disponibilità del fabbricato o dei fabbricati e delle superfici sulle quali si intende realizzare l'investimento. La disponibilità deve risultare a pena di inammissibilità da:
 - a) titolo di proprietà. Nel caso di proprietà indivisa il titolo di possesso è provato da un contratto di affitto pro-quota, la cui scadenza dovrà essere superiore all'intera durata degli impegni assunti con l'adesione al presente;
 - b) titolo di usufrutto;
 - c) contratto di affitto scritto e registrato prima della presentazione della domanda di sostegno. Nel caso di investimenti su fabbricati e/o terreni condotti in affitto, qualora non già previsto nel contratto, è necessario il consenso, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario alla

realizzazione dell'investimento. La durata del contratto non deve essere inferiore degli impegni assunti con l'adesione al presente;

d) Concessione da parte di soggetto pubblico in favore di soggetto privato, stipulata in forma scritta e registrata prima della presentazione della domanda di sostegno, accompagnata da specifici atti, sia del concedente che del concessionario, tramite i quali sono assunti gli impegni relativi:

(i) al vincolo di destinazione d'uso,

(ii) alla disponibilità dell'immobile o al rinnovo del medesimo, per il periodo successivo alla liquidazione del saldo, garantendo, dalla data di adozione del provvedimento di autorizzazione al pagamento del saldo finale la "stabilità dell'operazione di investimento" (cfr. definizioni);

(iii) al divieto di alienazione per i periodi indicati dal bando.

Dovrà essere prodotta, unitamente all'atto di concessione, copia della deliberazione di impegno a restituire le somme percepite a titolo di aiuto qualora, prima della scadenza del vincolo di destinazione, fosse avviato il procedimento di revoca della concessione o non fosse rinnovata per il periodo necessario a coprire il periodo di vincolo

Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopramenzionate.

5. in caso di più sedi, almeno una unità locale deve ricadere nel territorio dei Comuni riportati nel paragrafo 3 del bando (CR04).

Le informazioni aziendali saranno desunte dalle rispettive fonti di certificazione del dato, completamente aggiornate e validate in tutte le sezioni prima della presentazione della domanda di sostegno, in particolare fascicolo aziendale AGEA. Per le informazioni non desumibili in modalità automatica dai corrispondenti sistemi informativi che certificano il dato, il richiedente o l'eventuale soggetto da questi delegato per la presentazione della domanda, garantisce la corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e il dato memorizzato a quella data nella fonte ufficiale.

5.1.3 Requisiti del progetto

Il progetto al momento della presentazione della domanda deve avere i seguenti requisiti:

- 1) Raggiungere un punteggio minimo di accesso pari a 30 espresso come somma dei punteggi relativi ai criteri di cui al punto 5.5.1;
- 2) prevedere interventi all'interno dell'ambito territoriale di cui al precedente paragrafo 3 (CR06);
- 3) i titoli abilitativi per la realizzazione di opere edilizie.

Nel caso di titoli immediatamente cantierabili (scia, cil, cila, etc.), al fine di assicurare l'eleggibilità della spesa e, di conseguenza, l'ammissibilità dell'investimento, verrà verificato che nella modulistica presentata all'amministrazione competente la data di inizio lavori sia successiva alla presentazione della domanda di sostegno, oppure che sia presentata con la domanda di sostegno una dichiarazione in cui il richiedente o il tecnico progettista dichiara che i lavori inizieranno dopo la presentazione della domanda.

4) prevedere e realizzare investimenti per un valore di spesa non inferiore ad € 20.000,00² (valore da mantenere anche in fase di realizzazione) e non superiore ad € 100.000,00³; i valori eccedenti quest'ultimo importo sono ammissibili ma a totale carico del beneficiario;

5) non avere ottenuto per gli interventi previsti nella domanda presentata dal richiedente altri finanziamenti con altre "fonti di aiuto" del bilancio UE ⁴.

5.2 Tipologia dell'intervento

Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento finalizzate alla creazione di nuove imprese e alla riqualificazione di imprese esistenti, diverse dalle aziende agricole, nel rispetto dei requisiti previsti dalle specifiche leggi di settore, in particolare di:

A) attività turistico-ricettive, come previste dalla Legge regionale 11/07/2006 n 9 e ss.mm.ii.;

B) parchi avventura, parchi tematici e simili, centri estivi;

² CR10 della scheda intervento SRD14 del PSP

³ CR11 della scheda intervento SRD14 del PSP

⁴ Per la cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento vedi quanto riportato al capitolo 10 del CSR 2023-2027

C) attività commerciali (incluso l'e-commerce) compresa l'attività di vendita delle produzioni tipiche locali;

D) attività di somministrazione alimenti e bevande.

Le opere dovranno essere conformi alle normative vigenti in materia sanitaria, urbanistica, ambientale e di superamento o eliminazione delle barriere architettoniche, salvo le deroghe consentite. Nel caso di interventi di "ristrutturazione" sono ammessi gli aumenti volumetrici nel rispetto dei limiti di edificabilità previsti dalle vigenti disposizioni.

Al momento dell'accertamento finale, gli investimenti possono essere finanziati a condizione che siano funzionali e funzionanti in rapporto alla destinazione d'uso per cui sono stati ammessi.

5.3 Spese ammissibili e non ammissibili

Sono considerate ammissibili le spese conformi alle condizioni generali previste al cap. 4.7.3. del Piano Strategico Nazionale della PAC, in particolare:

- a) le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione della domanda di sostegno;
- b) le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione;
- c) in ogni caso non sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di pagamento;

Il punto a) non si applica

- alle spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 reg. UE 2115/2021) effettuate sino a 12 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità.

Per la verifica che le spese siano state sostenute dopo la presentazione della domanda:

- nel caso di investimenti fissi o comunque soggetti a rilascio di titoli abilitativi, si farà riferimento alla data della dichiarazione di inizio lavori inviata al Comune competente nei casi previsti o, in alternativa, della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal tecnico progettista e/o dal direttore dei lavori, attestante la data effettiva di inizio dei lavori. In tal senso si precisa che, qualora al momento di presentazione della domanda si disponga già di titoli abilitativi da cui deriva l'immediata cantierabilità dell'intervento (SCIA, CIL, CILA, etc.), al fine di assicurare l'eleggibilità della spesa e, di conseguenza, l'ammissibilità dell'investimento, verrà verificato che nella modulistica presentata all'amministrazione competente la data di inizio lavori sia successiva alla presentazione della domanda di sostegno;
- nel caso di opere per le quali non è richiesto alcun titolo abilitativo (es. sistemazione e messa in sicurezza dei percorsi e delle aree esterne etc.), si farà riferimento alla data dell'inizio dei lavori, presente nella dichiarazione sostitutiva del tecnico progettista o del direttore dei lavori;
- nel caso di acquisto delle dotazioni mobili (arredi, attrezzature e strumenti), si farà riferimento alla data riportata sui documenti di trasporto (D.D.T.) o fattura di accompagnamento.

Non sono ammissibili al sostegno gli investimenti materialmente completati o pienamente realizzati prima che la domanda di sostegno sia stata rilasciata in SIAR dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati (CR12).

Gli investimenti sono materialmente completati o pienamente realizzati:

- nel caso di investimenti fissi o soggetti a rilascio di titoli abilitativi, ancorché realizzati tramite SCIA, alla data della dichiarazione di fine lavori inviata al Comune competente nei casi previsti. Andrà comunque prodotta la SCA (Segnalazione certificata agibilità) qualora richiesta;
- nel caso di opere per le quali non è richiesto alcun titolo abilitativo (es. sistemazione aree esterne, realizzazione di percorsi, ecc.), necessitando una semplice comunicazione al Comune (CIL, CILA), alla data della comunicazione di fine lavori inoltrata al Comune competente;
- per quanto riguarda l'acquisto di impianti, macchinari e attrezzature, alla data della fattura.

In ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 (art. 86 Reg. (UE) 2115/2021) o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

Per la quantificazione dei lavori deve essere utilizzato come riferimento il Prezzario Regionale vigente. Le lavorazioni oggetto di richiesta di sostegno devono essere compensate con prezzi non superiori a quelli del Prezzario suddetto. Per le **lavorazioni non previste dal prezzario** deve essere predisposta specifica **ANALISI DEL PREZZO**, secondo le modalità stabilite dallo stesso prezzario.

È consentito presentare preventivi di spesa (almeno tre) per le apparecchiature e/o attrezzature non contemplate dal prezzario regionale.

Non è possibile computare le lavorazioni a corpo.

N.B. Con riferimento alle spese per la realizzazione delle opere edili ed impiantistiche non saranno ammesse spese in economia, lavori extra appalto, né acquisti diretti di materiali da parte del Beneficiario bensì soltanto spese giustificate da fatture di fornitura e posa in opera emesse da imprese esecutrici iscritte alla CCIAA e coerenti con le corrispondenti categorie di lavorazioni desumibili dal Computo metrico estimativo di progetto e riportate nel Computo metrico a consuntivo.

Affinché la spesa sia ammissibile, è necessario utilizzare un conto corrente bancario o postale per effettuare tutti i pagamenti relativi alla domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo, intestato al beneficiario e presente nel fascicolo aziendale; si ricorda che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale revoca del contributo spettante.

Inoltre, per tutte le transazioni relative all'intervento, la fattura o il documento contabile equipollente, deve recare un'apposita codifica costituita dall'ID **SIAR** di domanda e dell'intervento di riferimento **del bando** (così come riportato in calce alla ricevuta di protocollazione della domanda di sostegno) unitamente al dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato e, nel caso di macchine ed attrezzature, il numero di telaio o di matricola. In difetto i documenti dovranno essere integrati, pena l'inammissibilità della spesa.

5.3.1 Spese ammissibili

Le tipologie di spese ammissibili sono le seguenti:

- opere edili per la realizzazione, la riqualificazione e recupero, compresi i campeggi conformi all'art. 11 comma 3 della Legge regionale 11 luglio 2006, n. 9. e ss.mm.ii; in caso di realizzazione di nuovi campeggi saranno ammissibili a finanziamento anche nuove costruzioni e relativi impianti. In tal caso gli investimenti per i quali sarà consentito il sostegno saranno soltanto quelli relativi alla realizzazione dei servizi minimi necessari per acquisire la classificazione di una stella. (Determinazione delle caratteristiche nonché dei livelli, delle procedure e dei requisiti di classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta – Delibera GR 1312 del 19/11/2007 e sue ss.mm. e ii.);

- realizzazione e adeguamento degli impianti tecnologici (quali, ad esempio, termico – idrosanitario – elettrico), anche attraverso l'introduzione di tecnologie innovative volte al risparmio energetico e alla utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili;
- spese generali (compresi i costi delle competenze tecniche), funzionalmente collegate ai costi degli investimenti strutturali di cui sopra, sono riconosciute fino ad un massimo del 10% al netto dell'IVA.
- acquisto di dotazioni (arredi, attrezzature anche informatiche, strumenti, ecc.) necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività.

Per l'e-commerce possono essere finanziate solo le dotazioni strumentali.

Tutte le suddette spese sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.

In ogni caso, tutti gli investimenti immateriali, comprese le spese tecniche, sono riconosciuti fino ad un massimo del 10%, calcolato sull'importo degli interventi di cui al primo trattino, al netto dell'IVA, applicando l'intensità di aiuto indicato al paragrafo 5.4.1. Nel caso di interventi edilizi le spese, in relazione alla tipologia delle opere (paragrafo 5.2.1), sono riconosciute ammissibili sulla base del prezzario regionale di riferimento, vigente al momento della presentazione della domanda e consultabile sul sito: <http://contrattipubblici.regione.marche.it> (servizi online – servizi on line di libera consultazione – prezzario); per le lavorazioni non previste dal prezzario, deve essere **predisposta specifica analisi dei prezzi**, secondo le modalità indicate dallo stesso prezzario⁵.

Sono ammissibili anche le spese per allaccio o potenziamento delle utenze se direttamente correlate all'intervento.

Sono considerate ammissibili le attività avviate e le spese sostenute dal beneficiario dal giorno successivo la data di rilascio della domanda di sostegno su SIAR (eleggibilità della spesa). Tale disposizione si applica anche alle caparre e agli anticipi, per cui non sono ammissibili se effettuati anteriormente alla data di presentazione della domanda. Fanno eccezione le spese propedeutiche alla presentazione della domanda riconducibili a voci di costo per prestazioni immateriali: onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità. Per tali tipologie sono ammissibili le spese sostenute nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno.

Si considerano spese generali:

- a) onorari per la relazione tecnico economica;
- b) onorari per la progettazione degli interventi proposti (elaborati progettuali – CME – relazione tecnica sottoscritti e timbrati da professionista abilitato);
- c) onorari per la direzione dei lavori e la gestione del cantiere.

Nel caso di spese tecniche rendicontate da Società di servizi, le stesse sono ammissibili se contenute in fatture emesse da tali Società di servizi che si avvalgono, per attività di progettazione, o come dipendenti o come consulenti, di professionisti iscritti all'ordine professionale di specifica competenza, alle seguenti condizioni:

1. che la Società di servizi, che emette fattura, abbia tra gli scopi sociali da statuto la progettazione, la consulenza;
2. che il libero professionista, abilitato a svolgere le attività oggetto di prestazione professionale, sia iscritto all'ordine professionale relativo e svolga, o come dipendente o come collaboratore, il lavoro presso la società di servizi;
3. che la fattura riporti chiaramente il nome del professionista che ha svolto la prestazione professionale (vale a dire la predisposizione della relazione tecnico-economica e/o studio di fattibilità e/o ogni altro documento tecnico).

5.3.2 Spese non ammissibili

Non sono ammesse le seguenti voci di spesa:

- a) spese per acquisto di terreni e di fabbricati;
- b) spese per interventi effettuati su fabbricati ad uso abitativo privato, compresa la costruzione di nuove

abitazioni ed accessori dell'abitazione (garage, depositi destinati alle attività domestiche etc.);

c) **spese per opere di manutenzione ordinaria;**

d) spese per lavori in economia;

e) spese per interventi su strade interpoderali;

f) spese per gli investimenti di cui al paragr.5.2.1. non riconducibili ai prezzi regionali di riferimento in vigore al momento della presentazione della domanda, tranne che nelle ipotesi descritte sopra in cui è possibile utilizzare prezzi di anni precedenti o presentare tre preventivi di spesa;

g) spese per acquisti relativi a materiali di consumo, es. piccoli attrezzi – guanti da lavoro – chiodi/viti – pennelli – nastro adesivo etc.;

⁵ “Resta ferma la responsabilità di legge di ogni progettista di accertare, in sede di progettazione, le condizioni locali, di individuare e giustificare prezzi differenti da quelli del presente elenco in rapporto alle reali condizioni di lavorazione. Nella redazione di progetti, l'adozione di prezzi non previsti nel presente elenco, deve essere motivata e determinata sulla base di specifiche analisi e tramite ragguagli, ove possibile, a lavori consimili compresi nell'elenco stesso.”

- h) spese per acquisto di animali, piante annuali e la loro messa a dimora;
- i) spese per acquisti di apparecchi audio-video, se non espressamente destinati ad attrezzare aule per le attività didattiche, formative, informative o di animazione, giustificate nel progetto;
- l) spese per acquisto di teleria da cucina e biancheria in genere, comprese lenzuola, coperte, cuscini, asciugamani, tendaggi;
- m) spese per acquisto di posateria e stoviglieria;
- n) spese per acquisto di quadri, stampe, riproduzioni in genere, soprammobili;
- o) spese riconducibile alla compilazione della modulistica del modello di domanda;
- p) spese per investimenti i cui pagamenti siano stati effettuati anteriormente la data di presentazione della domanda;
- q) spese per investimenti allocati in territori extra GAL;
- r) spese per acquisto di veicoli e motrici di trasporto di qualsiasi natura;
- s) spese bancarie e legali;
- t) spese per stipula di polizze fidejussorie;
- u) spese per IVA, per interessi passivi, altre imposte, oneri e tasse.

Non sono in ogni caso ammissibili spese diverse da quelle elencate al paragrafo 5.3.1 (Spese ammissibili).

5.4 Importi ammissibili e percentuali di aiuto

Gli aiuti previsti dal presente bando sono concessi ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento (UE) n. 2022/2472 (ABER), relativo agli "Aiuti di importo limitato per i progetti CLLD". Il corrispondente regime di aiuto è registrato nel sistema SIAN con Codice Aiuto 01/26 – 61 ES Marche, SIAN CAR 1085386. Al regime in oggetto non si applica il primo comma dell'articolo 11 del medesimo Regolamento, come espressamente previsto dal comma 4 dello stesso articolo.

Il tasso d'aiuto previsto è pari:

- al 70% sul costo ammissibile delle opere edili, compresi gli impianti e le spese generali;
- al 50% del costo delle dotazioni (arredi, attrezzature, strumenti, ecc.) necessarie.

5.5 Selezione delle domande di sostegno

5.5.1 Criteri per la selezione delle domande

Tutti i requisiti di selezione dichiarati al momento della presentazione della domanda di sostegno (IN SIAR **nella sezione dedicata alla dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi**), sono verificati nel corso dell'istruttoria della domanda di sostegno. Nello svolgimento dell'istruttoria non possono essere attribuite priorità non dichiarate dal richiedente; **in nessun caso il punteggio può aumentare.**

L'attribuzione del punteggio al fine di stabilire la posizione che ogni domanda assume all'interno della graduatoria avviene sulla base dei seguenti criteri:

MISURA SSL_SRD14_Azione A)	Investimenti produttivi nelle aree rurali	
CRITERI DI SELEZIONE		PESI
A – Tipologia di beneficiario		30%
B – Localizzazione geografica dell'intervento		30%
B 1 interventi ubicati in Comuni con determinate fasce di popolazione		20%
B2 - interventi ubicati in specifiche aree		10%

C – Tipologia di settore	30%
D – Tipologia di investimenti	10%
TOTALE (punteggio massimo ottenibile)	100%

A – Tipologia di beneficiario	Punti
Nuovo imprenditore	1
Giovane imprenditore (non ancora compiuti 40 anni al momento della domanda)	0,7
Impresa con titolare femminile	0,4
Altro	0

B – Localizzazione geografica dell'intervento	Punti
<i>B1 - interventi ubicati in Comuni con determinate fasce di popolazione</i>	
Interventi realizzati in comuni con popolazione inferiore o uguale a 2000 abitanti (dato a fine 2023)	1
Interventi realizzati in comuni con popolazione compresa tra i 2001 e 10.000 abitanti (dato a fine 2023)	0,5
Altro	0
<i>B2 - interventi ubicati in specifiche aree</i>	
Interventi localizzati all'interno del centro storico (zona A del PRG)	1
Altro	0

C – Tipologia di settore	Punti
Investimenti di cui alla lettera A) (Investimenti nel settore turistico ricettivo)	1
Investimenti di cui alla lettera C) (settore commerciale) e investimenti di cui alla lettera D) (attività di somministrazione alimenti e bevande)	0,5
Altro	0

D – Tipologia di investimenti	Punti
Progetti che propongono interventi di recupero, riqualificazione e miglioramento di edifici esistenti	1
Altro	0

Formazione della graduatoria

Per ogni scadenza è prevista la formazione di una graduatoria che verrà redatta secondo le seguenti modalità:

1. si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C-D);
2. si calcolerà il punteggio finale, espresso come somma ponderata dei punteggi relativi a ciascun criterio (A-B-C-D) moltiplicati per i rispettivi pesi di cui alla tabella tipologia delle priorità.

Le domande verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione

finanziaria di ciascun bando.

Sono ammesse alla graduatoria le sole domande di aiuto che conseguono un punteggio minimo pari a 30/100.

A parità di punteggio si procederà a dare priorità al proponente che si aggiudica il maggior punteggio nel criterio C, se la parità persiste si procederà a sorteggio pubblico.

N.B. Qualora, in sede di istruttoria della domanda di pagamento del saldo, dalla verifica del permanere di quei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda di sostegno che hanno comportato l'attribuzione dei punteggi di priorità, dovesse risultare il mancato possesso di uno o più requisiti, si procederà alla decurtazione del relativo punteggio attribuito; qualora non si mantenesse la soglia minima per la finanziabilità della domanda richiesta dal bando (30/100), sarà avviato il procedimento di decadenza dall'aiuto e revoca del contributo accordato.

6. Fase di ammissibilità

6.1 Presentazione della domanda di sostegno

La presentazione della domanda a valere sul presente avviso comporta l'accettazione di tutte le disposizioni in esso contenute. La domanda comprende le dichiarazioni e gli impegni che il richiedente deve sottoscrivere.

I termini del procedimento sono fissati in 90 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del bando. A norma di quanto stabilito dall'art. 2 L. 241/90 i termini del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Inoltre, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, la comunicazione degli esiti dell'istruttoria ai richiedenti per l'eventuale presentazione di memorie ai fini del riesame (cfr. 6.2.3) interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine indicato. Il termine per la presentazione di tali memorie è fissato in 10 giorni.

Ogni richiedente l'aiuto è tenuto all'apertura di una propria posizione anagrafica sul sistema informativo SIAR, denominato "fascicolo". L'assenza del fascicolo e la mancata dichiarazione dei dati che ne consentono la costituzione e l'aggiornamento impediscono l'attivazione di qualsiasi procedimento.

Il soggetto richiedente può presentare una sola domanda di sostegno a valere sul presente bando.

6.1.1 Modalità di presentazione delle domande

L'istanza, dovrà essere presentata su SIAR tramite accesso al seguente indirizzo: <http://siar.regione.marche.it> mediante:

- caricamento su SIAR dei dati previsti dal modello di domanda;
- caricamento su SIAR degli allegati;

- sottoscrizione della domanda da parte del richiedente in forma digitale mediante dispositivo per la firma digitale qualificata, rilasciata da apposito soggetto certificatore in ambito digitale (CA - Certification Authority) accreditato da AGID (RA – Registration Authority); è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità della modalità di firma scelta con il sistema SIAR.

L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda o rivolgersi a Strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti o ad altri soggetti abilitati dalla AdG.

6.1.2 Termini per la presentazione delle domande

La domanda di sostegno può essere presentata **fino alle ore 13,00 del giorno 16/10/2026**, che costituisce termine perentorio. La domanda deve essere corredata di tutta la documentazione richiesta dal presente bando al paragrafo 6.1.3.

Saranno dichiarate immediatamente inammissibili:

- le domande presentate oltre il termine;
- le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato, o prive di sottoscrizione.

La verifica viene effettuata entro 10 giorni decorrenti dal giorno successivo la scadenza di presentazione delle domande.

6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda deve essere allegato il PROGETTO DI INVESTIMENTO, costituito dalla seguente documentazione **a pena di inammissibilità** della domanda o dei singoli investimenti corrispondenti (tramite SIAR):

1) **Relazione tecnica economica finanziaria**, timbrata e firmata da tecnici professionisti abilitati e iscritti all'ordine professionale o all'albo, per la parte di rispettiva competenza. Nel caso in cui vi sia incertezza sulle competenze del tecnico professionista la verifica deve essere effettuata sulla base delle disposizioni che regolano le competenze professionali dei singoli ordini.

Detta relazione deve contenere:

- a) La descrizione dettagliata degli interventi da realizzare con l'identificazione del progetto tecnico che si intende concretizzare, comprensiva della descrizione dello stato di partenza, degli interventi previsti con la realizzazione e della situazione post intervento;
- b) descrizione generale del progetto completo da realizzare con le finalità, la destinazione economica, i segmenti di mercato, il piano relativo all'occupazione, etc;
- c) la dimostrazione della sostenibilità economica e finanziaria del progetto proposto;
- d) La dimostrazione della congruità dei costi nei seguenti casi: - beni e attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro; - scelta del preventivo che non abbia il prezzo più basso a parità di condizioni; - completamento/implementazione di impianti preesistenti per i quali la scelta si basa sull'unico preventivo della ditta fornitrice dell'impianto preesistente.

Il tecnico progettista indica la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido ed i motivi di unicità del preventivo proposto. L'adeguatezza delle motivazioni sarà oggetto di valutazione istruttoria.

2) **Computo metrico estimativo (CME)** analitico completo dei codici di riferimento delle voci di spesa, distinto per categoria di opere, timbrato e firmato dal tecnico progettista, redatto sulla base del prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Marche, consultabile sul sito Regione Marche/Edilizia e Lavori Pubblici/Prezzario Regionale Lavori Pubblici in vigore al momento della presentazione della domanda. **Nel caso di lavorazioni**

non previste dal prezzo deve essere predisposta una specifica analisi del prezzo⁶.

Nel caso di intervento parziale cioè, nel caso in cui parte dell'edificio fosse destinato ad altro uso, il CME dovrà riguardare le sole superfici che verranno messe a disposizione per lo svolgimento dell'attività scelta; gli eventuali costi comuni (ad esempio – fondamenta etc.) dovranno essere suddivisi per quota parte in ragione della ripartizione delle superfici per specifica destinazione (ad esempio in millesimi di volume).

LA MANCATA SOTTOSCRIZIONE (O TIMBRATURA) DEGLI ALLEGATI DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI 1 E 2, NON DETERMINA INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA O DEGLI INVESTIMENTI INTERESSATI, MA È OGGETTO DI RICHIESTA DI INTEGRAZIONE. L'ASSENZA DI INTEGRAZIONE NEI TERMINI PREVISTI DALLA COMUNICAZIONE COMPORTERÀ LA NON AMMISSIBILITÀ DELL'INVESTIMENTO INTERESSATO.

Dovranno inoltre essere prodotti, sempre tramite SIAR, **senza che la mancanza determini l'inammissibilità della domanda** e pertanto, potranno essere oggetto di integrazione, i seguenti documenti:

3) **Disegni progettuali** relativi alle opere oggetto di intervento secondo quanto previsto dalle normative comunali. Gli elaborati progettuali debbono essere timbrati e firmati dal tecnico progettista e debbono corrispondere a quelli approvati dall'Amministrazione competente.

Per ogni edificio l'elaborato progettuale deve essere comprensivo di:

1. tavola recante quadro d'unione di tutti i fabbricati in dotazione all'azienda con ubicazione del fabbricato oggetto di intervento in scala 1:500 (o 1:200);
2. piante, sezioni significative e prospetti in scala 1:100 (o 1:50) che documentino lo stato attuale e lo stato di progetto. In particolare, i disegni dovranno riportare le dimensioni geometriche esterne/interne;
3. tavola recante la destinazione specifica dei locali in maniera da definire la tipologia d'intervento;
4. l'area oggetto dei lavori in caso di intervento parziale e i layout dettagliati relativi all'impiantistica interna e alle superfici di ingombro;
5. documentazione fotografica dettagliata attestante lo stato dei luoghi;
6. dimostrazione grafica del calcolo della percentuale di superficie utile lorda nel caso di interventi a finanziamento parziale.

La mancata sottoscrizione (o timbratura) degli allegati di cui al punto 4 non determina inammissibilità della domanda o degli investimenti interessati, ma è oggetto di richiesta di integrazione. L'assenza di integrazione nei termini previsti dalla comunicazione comporterà la non ammissibilità dell'investimento interessato.

Nel caso di investimenti relativi non a lavorazioni edili/impiantistiche ma a forniture (arredi, attrezzature, pergole e simili, apparecchiature speciali) le cui voci non sono presenti nel prezzo, è obbligatorio ricorrere al sistema di valutazione basato sul **confronto tra n. 3 preventivi di spesa confrontabili**. Nel rispetto delle disposizioni del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione nonché delle previsioni predisposte dall'Organismo Pagatore AGEA per tracciare lo scambio di lettere commerciali tra richiedente e fornitore, per cui i preventivi devono essere sempre richiesti e ricevuti dal richiedente tramite PEC.

I preventivi debbono essere:

- forniti da ditte specializzate per ogni singola attrezzatura/allestimento/ impianto non compresi nelle voci del prezzo vigente, di cui uno prescelto e altri 2 di raffronto;
- riferirsi ad investimenti con le medesime caratteristiche tecniche;
- prodotti da tre fornitori diversi ed in concorrenza tra loro (cfr. Definizioni).

Nel caso di completamento/implementazione di impianti preesistenti è consentito l'utilizzo di un solo preventivo. *La mancanza di tutti e tre i preventivi determina l'inammissibilità della spesa*

⁶ Secondo le modalità stabilite dallo stesso prezzo: "Resta ferma la responsabilità di legge di ogni progettista di accertare, in sede di progettazione, le condizioni locali, di individuare e giustificare prezzi differenti da quelli del presente elenco in rapporto alle reali condizioni di lavorazione. Nella redazione di progetti, l'adozione di prezzi non previsti nel presente elenco, deve essere motivata e determinata sulla base di specifiche analisi e tramite ragguagli, ove possibile, a lavori consimili compresi nell'elenco stesso."

corrispondente. In tutti gli altri casi è possibile richiedere l'integrazione degli stessi (ad es. 2 preventivi mancanti – preventivi non datati e/o non firmati, non in concorrenza tra loro etc.);

Nel caso di beni altamente specializzati, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori: produrre una specifica dichiarazione di un tecnico qualificato, nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto di richiesta di finanziamento.

4) **Dichiarazione sostitutiva** con indicazione dei dati (data e protocollo) relativi alla richiesta del titolo abilitativo presentato al Comune, valido al momento della presentazione della domanda, (permesso di costruire – SCIA – CIL – CILA ecc.) secondo quanto previsto dai singoli regolamenti comunali;

5) Tutta la documentazione utile/idonea all'attribuzione dei punteggi previsti al paragrafo 5.5.1 "Criteri utilizzati per la selezione delle domande";

6) Tutta la documentazione utile/idonea a **dimostrare il possesso dei requisiti di ammissibilità** di cui al § 5.1 "Condizioni di ammissibilità all'aiuto", al § 5.1.1 "Requisiti del soggetto richiedente", al § 5.1.2 "Requisiti dell'impresa" e al § 5.1.3 "Requisiti del progetto" (vedi allegato 2);

7) Documentazione attestante il possesso dell'immobile in cui viene realizzato l'investimento oggetto di cofinanziamento, dalla data di presentazione della domanda di sostegno fino alla scadenza degli impegni assunti con l'adesione al presente bando;

8) Qualora il richiedente sia un soggetto diverso dal proprietario o nel caso di proprietà indivisa, deve produrre l'autorizzazione all'investimento e alla riscossione del relativo contributo, resa dai comproprietari o dal proprietario, ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, se non già espressamente contenuta nel titolo di possesso (vedi allegato 4);

9) Cronoprogramma delle attività.

N.B.: una volta avviato l'investimento è necessario documentare con fotografie tutte le opere edili non più visibili ed ispezionabili successivamente alla loro esecuzione. La mancata presentazione di detta documentazione comporta l'inammissibilità totale o parziale delle spese relative all'investimento non visibile.

La documentazione indicata dal numero 3 al numero 10 può essere integrata a seguito di specifica richiesta di integrazione. L'assenza di integrazione nei termini previsti dalla comunicazione comporterà la non ammissibilità dell'investimento interessato.

La progettazione degli investimenti fissi, le relazioni tecniche relative agli stessi dovranno essere effettuate esclusivamente da tecnici abilitati ed iscritti agli Ordini e Collegi di specifica competenza.

N.B. È OPPORTUNO CHE I FILE ALLEGATI VENGANO NOMINATI CON DICITURA ATTINENTE AL CONTENUTO

6.1.4 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa

Errori sanabili o palesi:

Le domande di aiuto e le domande di pagamento sono rettifiche dopo la loro presentazione senza incidere sul diritto all'aiuto, a condizione che gli elementi o le omissioni da rettificare siano stati commessi in buona fede come riconosciuto dall'autorità competente, e che la rettifica sia effettuata prima che il richiedente sia stato informato di essere stato selezionato per un controllo in loco o prima che l'autorità competente abbia preso una decisione in merito alla domanda.

Gli errori in questione sono quelli relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di AGEA, dell'ufficio istruttore o del richiedente.

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati).

NON si considerano errori palesi:

- la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- la mancata presentazione della documentazione prevista a pena di inammissibilità;
- la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso o ai requisiti utili al calcolo dei punteggi di priorità.

In ogni caso la correzione di errore palese NON può MAI determinare l'aumento del punteggio dichiarato nella domanda di sostegno.

Delega, variazioni e integrazioni

Nel caso in cui il richiedente non intenda interagire personalmente con gli uffici del GAL nella trattazione della propria istanza ha facoltà di delegare alcune attività ad altro soggetto. In tal caso deve trasmettere agli uffici una specifica comunicazione contenente:

- i dati del soggetto che ha accettato la delega;
- le attività delegate.

Il potere di rappresentanza si intende conferito sino al compimento di tutti gli adempimenti relativi alla partecipazione al bando. La procura deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e corredata di un proprio documento di identità in corso di validità.

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di sostegno e nella documentazione allegata⁷.

Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda e riguardanti dati rilevanti per l'ammissibilità o per l'attribuzione di punteggi non saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell'esito istruttorio a meno che i dati trasmessi comportino variazioni tali da compromettere l'ammissibilità o da comportare la riduzione dei punteggi da attribuire, in tal caso si provvede a prenderne atto e ad effettuare la valutazione in base alla nuova documentazione prodotta.

Invio di documentazione integrativa

Qualora per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al richiedente viene inviata tramite SIAR, una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il termine perentorio entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione

⁷ Nella fattispecie non sono comprese le "varianti" che possono essere invece presentate successivamente alla formazione della graduatoria disciplinate al paragr...7.1. del presente bando.

o le informazioni richieste, esclusivamente tramite SIAR, con l'avvertimento che, anche in assenza, l'istruttoria verrà comunque conclusa.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della richiesta di documentazione integrativa o, nel caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC attiva, dalla data di invio della PEC.

Modalità di comunicazione

Si prevede che le comunicazioni del beneficiario, eccetto quelle per cui è prevista la presentazione tramite SIAR, siano effettuate tramite PEC all'indirizzo flaminiacesanosrl@pec.it.

6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno

6.2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I controlli delle domande di sostegno (confronta § 6.1.2) saranno effettuati dal Responsabile di Intervento, mentre l'istruttoria e la valutazione delle domande di sostegno sono effettuate da una specifica Commissione di valutazione (cfr. DEFINIZIONI) nominata dal Consiglio di Amministrazione del GAL (cfr. DEFINIZIONI). La verifica di ammissibilità dei progetti termina con la predisposizione delle graduatorie.

I controlli amministrativi sulla totalità delle domande sono relativi agli elementi anagrafici e catastali della domanda e di incrocio con altre altre misure interventi del CSR e con altri regimi di sostegno, nonché agli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli.

Essi comprendono controlli incrociati con altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri servizi o enti o organizzazioni responsabili dei controlli al fine di evitare ogni pagamento indebito di aiuto.

Le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

I controlli riguardano in particolare:

- la verifica della rispondenza dei requisiti di accesso della domanda di sostegno:
 - a) requisiti del soggetto richiedente, di cui al § 5.1.1;
 - b) requisiti dell'impresa, di cui al § 5.1.2.;
 - c) requisiti del progetto, di cui al § 5.1.3.
- la verifica di validità tecnica del PROGETTO DI INVESTIMENTO;
- la verifica della congruità e la **ragionevolezza dei prezzi relativi ai singoli investimenti valutati** in base a:
 - a) computi metrici estimativi completi di misure analitiche, redatti applicando alle quantità complessive desunte dagli elaborati progettuali i prezzi unitari del prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Marche, vigente al momento della presentazione della domanda. Per le voci di spesa non contemplate negli stessi dovrà essere effettuata l'analisi dei prezzi.
 - b) Confronto fra tre preventivi di spesa rilasciati da ditte fornitrici diverse ed in concorrenza tra loro (acquisto di arredi e/o attrezzature etc.) oltre alla relativa relazione di scelta;
 - c) corretta applicazione del prezzario regionale (DGR 1138 del 27 settembre 2021 e successive modificazioni ed integrazioni);
- la verifica di conformità degli investimenti alla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- la verifica del possesso delle priorità dichiarate. In particolare, tutte le priorità devono essere dichiarate al momento della presentazione della domanda di sostegno e verificate in istruttoria della stessa; inoltre, devono essere possedute e verificati anche prima della liquidazione del saldo. Nello svolgimento

dell'istruttoria non possono essere attribuite priorità non dichiarate dal richiedente; in nessun caso il punteggio può aumentare.

Visite aziendali

È data facoltà all'istruttore di effettuare visite in azienda per acquisire ulteriori elementi conoscitivi a supporto delle valutazioni tecniche sulla iniziativa progettuale, in particolare:

- per verificare la rispondenza di quanto dichiarato dal richiedente;
- per accertare la fattibilità degli interventi proposti;
- per accertare la loro conformità agli obiettivi ed alle finalità della misura.

Durante la visita aziendale potranno essere verificate anche:

- la situazione precedente all'investimento ove il materiale fotografico eventualmente prodotto non sia in grado di rendere con sufficiente chiarezza le condizioni prospettate;
- le situazioni aziendali (altre strutture e/o attrezzature) che potrebbero aggiungere informazioni significative per la determinazione dell'ammissibilità dell'investimento proposto.

Attribuzione del punteggio di priorità

I punteggi saranno attribuiti sulla base dei criteri previsti dal presente bando al paragrafo 5.5.1 e 5.5.2 e documentati dai beneficiari.

I requisiti per l'attribuzione dei punteggi devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda sostegno, ad eccezione di quelli oggetto di dichiarazione che rappresenteranno un impegno ai fini del riconoscimento del punteggio.

Il mantenimento dei requisiti sarà verificato in sede di presentazione della domanda di saldo.

Nello svolgimento dell'istruttoria non possono essere attribuite priorità non dichiarate dal richiedente; in nessun caso il punteggio può aumentare.

6.2.2 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

Nel caso di inammissibilità parziale o totale della domanda, il Presidente del Gal provvederà all'invio al richiedente della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l'indicazione:

- del punteggio assegnato;
- degli investimenti ammessi e del dettaglio degli investimenti non ammessi;
- del contributo concedibile;
- del termine perentorio (10 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione) entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame (cfr. paragrafo 6.2.3).

6.2.3 Richiesta di riesame

Entro dieci giorni dalla comunicazione di esito istruttorio sopraindicata, il richiedente può richiedere, esclusivamente tramite SIAR, il riesame e la ridefinizione della propria posizione al GAL, attraverso la presentazione di memorie scritte.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della comunicazione o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC) dalla data di invio della PEC.

Esse saranno esaminate dalla Commissione del Riesame del GAL (cfr. definizioni) nei 20 giorni successivi al ricevimento e comunque prima della pubblicazione della graduatoria.

Nel caso di inammissibilità totale il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal CdA del GAL, è comunicato ai soggetti interessati dal Presidente del GAL.

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione;
- o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

6.2.4 Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria

A conclusione dell'attività istruttoria, il Responsabile di misura predispone la graduatoria, sulla base delle domande dichiarate ammissibili dalla Commissione istruttoria della domanda di sostegno. In relazione alle dotazioni finanziarie **prevista al paragrafo 4**, sono ammessi a finanziamento tutti i progetti collocati in posizione utile nella graduatoria, fino alla copertura delle risorse attribuite.

Viene elaborata la graduatoria contenente:

- il contributo concesso;
- i punteggi attribuiti;
- il CODICE COR per ciascun beneficiario.

6.2.5 Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità

La graduatoria approvata dal CdA del Gal è pubblicata nel sito istituzionale del GAL all'indirizzo flaminiacesanosrl@pec.it.

Ai richiedenti che, in base alla graduatoria medesima, risultino ammessi ma non finanziabili per carenza di fondi, sarà inviata la relativa comunicazione.

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria qualunque interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 gg. decorrenti dal ricevimento della relativa comunicazione;
- o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. decorrenti dal ricevimento della relativa comunicazione.

Le comunicazioni di finanziabilità e di non finanziabilità sono inviate a mezzo PEC dal Presidente del GAL.

7. Fase di realizzazione e pagamento

Il Gal raccoglie le domande di pagamento dei beneficiari, indirizzate **all'Organismo Pagatore AGEA**, finalizzate ad ottenere la liquidazione dell'aiuto spettante.

Il pagamento può essere richiesto sotto forma di:

- domanda di pagamento dell'anticipo;
- domanda di pagamento del saldo.

In questa fase, inoltre, i richiedenti possono presentare eventuali domande di variazione progettuale, adeguamenti tecnici e modifiche progettuali non sostanziali.

Le modifiche sono ammissibili purché soddisfino le condizioni di ammissibilità e garantiscano il mantenimento di un punteggio minimo necessario per la finanziabilità (posizione utile in graduatoria).

Le modifiche ammesse che comportano una riduzione della spesa o le modifiche non ammissibili, determinano una riduzione del contributo ammesso. Le modifiche che comportano un aumento della spesa non determinano un aumento del contributo riconoscibile e il differenziale tra la spesa inizialmente riconosciuta e la spesa a seguito di revisione è totalmente a carico del beneficiario.

Invio di documentazione integrativa

Qualora per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al richiedente viene inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il termine di **20 giorni** entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta, esclusivamente attraverso il SIAR, con l'avvertimento che, anche in assenza, l'istruttoria verrà comunque conclusa.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della richiesta di documentazione integrativa o, nel caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC attiva), dalla data di invio della PEC.

Si fa presente che AGEA è il Soggetto pagatore per le Marche e quindi il solo deputato e legittimato all'erogazione delle somme di cui sopra per ANTICIPO e SALDO, non assumendo a tal riguardo il GAL alcuna responsabilità in ordine ai tempi di erogazione. L'aiuto riconosciuto e concesso in conto capitale sarà liquidato, da parte di AGEA, subordinatamente alla esecuzione dei dovuti controlli e previo accertamento dell'esecuzione delle opere/intervento ed approvazione della documentazione tecnica, amministrativa e contabile inerente i lavori effettuati, sulla base delle spese effettivamente sostenute, rendicontate ed approvate, con la effettuazione dei controlli previsti.

7.1 Variazioni progettuali

Il beneficiario può presentare DUE domande di variante al progetto approvato. In tale limite non va considerata la variante per cambio di beneficiario, che deve essere oggetto di separata richiesta.

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportino modifiche dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile purché NON siano tali da inficiare la finanziabilità stessa:

- 1) modifiche tecniche sostanziali delle operazioni approvate;
- 2) modifiche del quadro economico originario, salvo diversa suddivisione della spesa tra singole voci omogenee. Per voce omogenea si intende l'insieme delle voci di spesa che concorrono alla realizzazione di una singola struttura (esempio opere edili di recupero dei fabbricati, realizzazione e/o adeguamento degli impianti tecnologici – sistemazione di aree esterne – realizzazione di percorsi didattici etc. – realizzazione di strutture sportive), un singolo acquisto di arredi e/o attrezzature;
- 3) modifiche della tipologia degli investimenti approvati;
- 4) cambio della sede dell'investimento fisso (cambiamento della particella in cui insiste l'investimento) se non determinato da cause di forza maggiore;
- 5) cambio del beneficiario o del rappresentante legale può avvenire a condizione che:
 - il subentro non modifichi le condizioni che hanno originato la concessione degli aiuti, ivi compreso il punteggio **di priorità**;

- che il subentrante s'impegni a realizzare gli investimenti in luogo del cedente e a rispettare tutte le condizioni e gli impegni riportati nel nulla osta di concessione per la erogazione del sostegno, ivi compresi quelli previsti **per garantire la stabilità dell'operazione (cfr. definizioni)**;
- in tutti i casi di subentro è possibile riconoscere il sostegno solo qualora il subentrante sia in grado di dimostrare di aver sostenuto l'onere finanziario degli investimenti mediante la presentazione dei documenti giustificativi della spesa (fatture) intestati al medesimo e dal medesimo effettivamente pagati (bonifici), fatta eccezione per i casi di forza maggiore per decesso o inabilità di lunga durata del beneficiario per i quali è consentita, rispettivamente, all'erede legittimo e al subentrante la presentazione della documentazione giustificativa della spesa e dei pagamenti ancorché intestati al "de cuius" o al cedente inabile;
- **sia presente la stipula di appendice di subentro della polizza fidejussoria**, in presenza di anticipazione erogata a favore del cedente.

7.1.1 Presentazione delle domande di variazione progettuale

Le domande di varianti devono essere presentate solo tramite SIAR. Le domande presentate con diversa modalità non potranno essere accolte e saranno dichiarate immediatamente inammissibili.

Non è prevista la comunicazione della variante prima della sua realizzazione.

Il beneficiario può presentare la richiesta di variante fino a 60 giorni prima della data stabilita per la rendicontazione.

Le varianti approvate ma eseguite in maniera difforme corrispondono a varianti non approvate.

Le maggiori spese eventualmente sostenute dal beneficiario per la realizzazione della variante rispetto al piano approvato non determinano aumento di contributo; sono quindi totalmente a carico del beneficiario.

Diversamente, nel caso in cui la variante produca una riduzione della spesa ammessa il contributo viene ricalcolato.

La variante può essere ritirata fino a quando al beneficiario non vengano comunicate inadempienze o l'intenzione di svolgere un controllo in loco (Regolamento di Esecuzione (UE) N. 1173/2022 e successivo atto ministeriale).

7.1.2 Documentazione da allegare alla variante

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR in formato digitale PDF non modificabile:

- a) relazione nella quale sia fatto esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato. Nel caso in cui la variante interessi anche opere edili la corrispondente relazione sarà sottoscritta dal tecnico progettista o da professionista abilitato;
- b) nel caso di opere edili, un apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito di variante come previsto dal sistema SIAR;
- c) nel caso di acquisto di attrezzature/arredi: 3 preventivi atti a dimostrare la congruità dei costi richiesti;
- d) nel caso di opere edili, dichiarazione sostitutiva con indicazione dei dati (data e protocollo) relativi al titolo abilitativo rilasciato dal Comune, (permesso di costruire scia, cil, cila, ecc.) secondo quanto previsto dai singoli regolamenti comunali;
- e) nel caso di modifica in riduzione dell'importo degli investimenti approvati in fase di ammissibilità, relativa documentazione probante (ad es. fattura, preventivo, ecc.);

f) un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare un collegamento tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta, come previsto dal sistema SIAR.

Si applica il prezzario vigente al momento della presentazione della variante.

7.1.3 Istruttoria delle domande

L'istruttoria si svolge nell'arco temporale di 45 giorni ed è tesa a valutare la conformità qualitativa e quantitativa del progetto di variante e la sua compatibilità con il bando di attuazione della misura soprattutto in riferimento alle seguenti condizioni:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto in relazione a quelle del bando;
- la variante non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- la variante non comporti la modifica delle condizioni di accesso e delle priorità assegnate tali da determinare un punteggio di accesso ricalcolato inferiore a quello attribuito all'ultimo beneficiario collocatosi in posizione utile in graduatoria per il finanziamento.

L'istruttoria può determinare la totale o parziale ammissibilità della richiesta oppure l'inammissibilità della stessa.

Nel caso di parziale o totale inammissibilità la comunicazione del Presidente del Gal Flaminia Cesano dovrà contenere le motivazioni ed indicare il termine perentorio entro il quale dovranno pervenire eventuali memorie per il riesame ad opera della Commissione del Riesame del GAL. Il CdA del GAL adotta il provvedimento con il quale si determina l'esito delle richieste di variante.

7.2 Modifiche progettuali non sostanziali

Sono da considerarsi "modifiche progettuali non sostanziali" i cambiamenti del progetto che non alterano i parametri che hanno reso finanziabile l'iniziativa.

A titolo meramente esemplificativo sono:

1. le soluzioni tecniche migliorative per interventi di tipo non edilizio, proposte nel rispetto del criterio della ragionevolezza e ordinarietà della spesa e della finalità per cui l'investimento è stato approvato;
2. cambio della sede dell'investimento fisso qualora non comporti il cambiamento della particella su cui insiste l'investimento, salvo deroghe come indicate al precedente § 7.1;
3. le soluzioni tecniche migliorative, le trasformazioni di dettaglio tali da non richiedere la presentazione di SCIA/CILA, come ad esempio:
 - ✓ modifica del materiale per la pavimentazione;
 - ✓ modifiche impianti elettrici e idrici;
 - ✓ altezza dei rivestimenti – variazione del materiale infissi;
 - ✓ quantitativi dei materiali impiegati relativi alla struttura;
 - ✓ modifica dei tracciati delle recinzioni e/o drenaggi nell'ambito della stessa particella, etc.;
 - ✓ modifiche/aggiornamento della versione del modello di attrezzatura/allestimento.

Per le MODIFICHE PROGETTUALI NON SOSTANZIALI non sussiste l'obbligo di comunicazione prima della realizzazione. La valutazione sarà effettuata direttamente al momento dell'accertamento finale e, di conseguenza, in caso di esito negativo, le spese rimarranno a totale carico del beneficiario.

7.3 Domanda di pagamento dell'anticipo

L'anticipo può essere concesso fino ad un massimo del 50% del contributo concesso.

7.3.1 Presentazione delle domande

La domanda di pagamento dell'anticipo deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>.

Deve essere presentata tramite SIAR la seguente documentazione:

a) garanzia fidejussoria stipulata con istituto di credito o società assicurativa equivalente al 100% dell'importo anticipato, utilizzando le procedure e la modulistica AGEA. La modulistica relativa alla fidejussione predisposta da AGEA OP è reperibile su SIAR nella sezione domande di pagamento. La fidejussione deve avere validità comunque fino alla liquidazione del saldo finale dell'aiuto; viene svincolata solo alla chiusura del procedimento amministrativo ed ha efficacia fino alla data di rilascio dell'apposita autorizzazione di svincolo da parte dell'Amministrazione competente;

b) In caso di contributo richiesto pari o superiore a 5.000 Euro dal 1.1.2021: dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.

Il richiedente deve inoltre dichiarare di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale ovvero condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale.

7.3.2 Istruttoria delle domande

Le verifiche sono effettuate entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

La rendicontazione delle spese riferite all'importo erogato come anticipo è posticipata al momento della presentazione della domanda di saldo.

Nel caso di decadenza dall'aiuto il beneficiario è tenuto a restituire le somme percepite.

7.4 Domanda di pagamento di saldo

7.4.1 Presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata solo attraverso SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx> **entro 18 mesi** (fatte salve le eventuali proroghe concesse) dalla **data di comunicazione** della decisione individuale di concessione del sostegno.

Accanto ai dati identificativi del richiedente la domanda deve contenere le seguenti dichiarazioni sostitutive di notorietà ai sensi dell'art.47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, contenenti:

- gli estremi delle comunicazioni al Comune dell'inizio e della fine dei lavori (per tutti gli investimenti finanziati) qualora non siano state precedentemente consegnate;
- gli estremi dell'agibilità/abitabilità rilasciata dal Comune e l'assenza di notificazioni contenenti l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento;
- dichiarazione resa dal beneficiario, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm., che le opere e/o gli acquisti non hanno usufruito di altri contributi pubblici oppure quali sono gli aiuti cumulati;

- dichiarazione resa dal beneficiario in cui attesta di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale ovvero di non essere stato condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale.

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

1. documentazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal tecnico progettista abilitato, presentata in Comune e agli enti preposti ai fini del titolo abilitativo e delle autorizzazioni rispondenti alla normativa di settore (qualora non sia stato precedentemente consegnato e/o siano intervenute varianti edilizie);

2. lay-out interno degli edifici, con evidenziati graficamente tutti gli interventi oggetto di finanziamento;

3. dichiarazione asseverata di un tecnico che dichiara che tutte le opere risultano realizzate nel rispetto di tutte le norme (antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro);

4. copia della **contabilità dei lavori** corrispondenti all'importo richiesto (o al maggior costo sostenuto nel caso ciò sia necessario per dimostrare la funzionalità dell'intervento), redatta ai sensi della vigente normativa e in base al prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Marche vigente al momento della presentazione della domanda di sostegno o della eventuale variante presentata e ammessa, costituita da:

- libretto delle misure a firma del direttore dei lavori
- documentazione fotografica di raffronto in più punti di osservazione
- registro di contabilità a firma del direttore dei lavori
- stato avanzamento dei lavori (COMPUTO METRICO CONSUNTIVO) a firma del direttore dei lavori
- stato finale dei lavori (COMPUTO METRICO CONSUNTIVO) a firma del direttore dei lavori.

Nel caso di interventi che riguardino **fabbricati finanziabili in parte**, lo Stato Finale dei Lavori dovrà riguardare le sole superfici ammesse a finanziamento; gli eventuali costi comuni (es. tetto – fondamenta etc.) dovranno essere suddivisi per quota parte in ragione della ripartizione delle superfici per specifica destinazione (ad esempio in millesimi).

Per eventuali **lavorazioni non previste dal prezzario** dovranno essere predisposte specifiche analisi del prezzo, utilizzando come base per i ragguagli il prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Marche vigente al momento della presentazione della domanda di sostegno o della eventuale variante presentata e ammessa; nel caso di lavorazioni edili/impiantistiche non previste dal prezzario si potrà fare riferimento al Prezzario Unico Cratere sismico o ai prezzari ufficiali di Regioni limitrofe alle Marche. In mancanza di voci idonee in detti prezzari deve essere predisposta una specifica analisi del prezzo;

5. stato finale dei lavori analitico completo dei codici di riferimento delle voci di spesa, redatto in base, al prezzario utilizzato in fase di progetto e presentazione della domanda di sostegno. Il computo metrico analitico consuntivo dovrà essere dettagliato per singolo investimento così come riportato nel piano degli investimenti presente in domanda di pagamento e dovrà essere timbrato e firmato dal tecnico progettista;

6. documentazione fotografica sia relativa ai lavori non più visibili ed ispezionabili successivamente alla loro realizzazione (es. demolizione di edifici sottoposti a ristrutturazione, drenaggi, etc.; nel caso di recupero/restauro di infissi esistenti adeguata documentazione fotografica antecedente e successiva all'intervento), sia dell'intervento realizzato;

7. dichiarazione sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm., in cui è riportata **l'attestazione del Direttore dei lavori**, per le sole opere edili, che le forniture ed i lavori

contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto finanziato con l'Intervento SRD14 – Azione a) Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali (Allegato n. 6);

8. copia delle fatture (in formato elettronico) e del relativo Documento di Trasporto. Le fatture o i documenti contabili equipollenti devono riportare un'apposita codifica costituita dall'ID domanda e dall'intervento di riferimento, unitamente al dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato e nel caso di acquisto di attrezzature, il numero seriale o di matricola. In difetto i documenti dovranno essere integrati, pena l'inammissibilità della spesa;

9. copia delle contabili dei pagamenti effettuati tramite conto corrente dedicato (cfr. definizioni):

a. copia dei bonifici/Riba eseguiti, prodotti dalla Banca o dalla Posta, con il riferimento alla fattura per la quale è stato disposto il pagamento. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento;

b. copia degli assegni emessi per il pagamento delle opere/beni rendicontati. Tale modalità di pagamento può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento;

c. per pagamenti eseguiti con Carta credito e/o Bancomat, produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento.

Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;

10. copia del registro IVA sottoscritta dal Beneficiario o dal delegato alla tenuta dei registri con evidenziate le fatture rendicontate;

11. dichiarazione sostitutiva di atto notorio del responsabile della tenuta della contabilità fiscale dell'azienda, resa ai sensi articoli 47 e 76 del DPR n. 445/2000, contenente gli estremi di tutte le fatture inserite in domanda di pagamento (almeno numero, data e soggetto che le ha emesse), in cui si attesta che le fatture allegate alla domanda di pagamento corrispondono a quelle presenti nel Sistema di Interscambio (Sdi); (vedi allegato 7).

12. dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.ii. ("Modello Dichiarazione CCIA" e "Modello Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi" (vedi allegato 3) disponibili su "Area Pubblica – Download modulistica" del SIAR);

13. dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa dal fornitore, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm., che le attrezzature e gli allestimenti acquistati sono nuovi e che per la loro produzione non sono stati utilizzati pezzi usati e che non sussistono patti di riservato dominio e gravami di alcun genere (Allegato n. 5);

14. per le imprese di nuova costituzione produrre l'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività e conseguente iscrizione presso la CC.II.AA (come previsto al par. 5.1.1).

Tutta la suddetta documentazione deve essere allegata alla domanda tramite SIAR, in formato digitale PDF non modificabile. Gli originali devono essere custoditi dal beneficiario che ha l'obbligo di esibirli qualora gli vengano richiesti in sede di controllo (cfr. § 7.6 "Impegni dei beneficiari").

N.B. È OPPORTUNO CHE I FILE ALLEGATI VENGANO NOMINATI CON DICITURA ATTINENTE AL CONTENUTO

7.5 Domande di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori.

Il termine per l'ultimazione dei lavori e per la relativa rendicontazione è fissato in **18 mesi** dalla data di comunicazione di finanziabilità.

Fatte salve le cause di forza maggiore è possibile richiedere **una proroga** della durata massima di **6 mesi**. La concessione della proroga presuppone che il valore dei lavori realizzati sia pari o superiore al 50% degli investimenti ammessi, anche se non pagati.

Documenti da allegare e da presentare tramite SIAR una relazione dalla quale risulti:

- che il valore dei lavori realizzati è pari o superiore al 50%;
- i motivi che hanno determinato il ritardo;
- le misure che intende adottare per concludere l'investimento nei tempi di proroga richiesti;
- il nuovo cronoprogramma degli interventi.

7.6 Impegni dei beneficiari

Tramite la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente si impegna a:

1. mantenere il possesso dei requisiti richiesti per il "Soggetto richiedente" (cfr. § 5.1.1) che hanno consentito la presentazione della domanda di sostegno almeno sino alla liquidazione del saldo del contributo, ivi compreso quello di non esercitare attività agricole nel periodo di stabilità dell'operazione;
 2. adeguarsi agli obblighi/limiti/condizioni che venissero eventualmente imposti a livello comunitario e nazionale in tempi successivi, anche qualora l'adeguamento fosse richiesto dopo la presentazione della domanda. Tale adeguamento sarà da effettuarsi integrando la domanda presentata, secondo le modalità opportune, con i dati che dovessero essere eventualmente richiesti in un secondo tempo;
 3. realizzare gli investimenti in **modo conforme** rispetto alle finalità ed agli obiettivi del progetto approvato (IM01);
 4. realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con l'atto di concessione da parte del CdA del GAL, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa,
 5. rendicontare entro **18 mesi** dalla data di comunicazione della decisione individuale di concedere il sostegno fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dal CdA del Gal;
 6. destinare in via esclusiva il contributo oggetto di istanza per la realizzazione dell'intervento proposto e con le modalità indicate nel progetto presentato;
 7. rendere noto al GAL ogni eventuale variazione e/o mancata realizzazione degli investimenti autorizzati;
 8. rispettare le condizioni e i limiti previsti dalle normative nazionali e regionali vigenti;
 9. garantire un periodo di stabilità dell'operazione di investimento di durata così definita in funzione della tipologia di investimento (IM02):
 - a) opere edili: il periodo minimo di stabilità dell'operazione è di 5 anni ad eccezione che per la "modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari" (di cui alla lett. c) dell'articolo 65 del Regolamento UE 2021/1060) assimilabile al concetto di "cambio di destinazione d'uso", per la quale il periodo minimo di stabilità dell'operazione è pari a 10 anni.
 - b) investimenti produttivi in attrezzature, e per gli investimenti non produttivi: 5 anni.
- Fatto salvi i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 2116/2021 e ss.mm.ii., il periodo di stabilità dell'operazione non è assicurato qualora si verifichi:
- 1) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori della Regione in cui ha ricevuto il sostegno;
 - 2) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
 - 3) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.
- Al fine di individuare la decorrenza dell'impegno/obbligo, si fa riferimento alla data di comunicazione dell'atto di liquidazione (regionale) del saldo finale;
- N.B.: nel caso di immobili, non è consentita l'alienazione nei primi 5 anni dal decreto di liquidazione; dopo è consentita l'alienazione purché venga trasferito ed opportunamente trascritto il vincolo che garantisca la destinazione d'uso dell'immobile fino ai 10 anni dal decreto di liquidazione".**

10. non utilizzare, per gli interventi previsti nella domanda di sostegno finanziata, altri finanziamenti con altre "fonti di aiuto" del bilancio UE ⁸;
11. conservare a disposizione degli uffici del GAL "Flaminia Cesano", della Regione Marche, della Commissione Europea, nonché dei tecnici incaricati, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo;
12. Consentire l'accesso in azienda ed un'agevole consultazione della documentazione (compresa la consultazione del Sistema di interscambio) da parte degli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
13. Restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi Pagatori, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie;
14. Dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell'Allegato III del Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/129 (cfr. paragrafo 7.7)

7.7 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità.

Il beneficiario del contributo è tenuto a riconoscere il sostegno erogato da parte del CSR, in conformità con quanto riportato nell'Allegato III, del Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/129 nel seguente modo:

- a) fornendo sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) predisponendo e apponendo, una targa informativa, o un display elettronico equivalente, del finanziamento nella quale indicare il titolo dell'operazione, il costo e il relativo contributo pubblico, e mettere in evidenza il sostegno finanziario del FEASR, riportando l'emblema dell'Unione.

In caso di inadempienza e di inosservanza delle prescrizioni e dei richiami dell'ufficio preposto ai controlli in merito agli obblighi di cui sopra, il beneficiario è passibile di revoca dell'assegnazione dei contributi con recupero dei fondi già percepiti.

Al seguente indirizzo internet <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/CSR-Marche-2023-2027/Per-i-beneficiari/I-tuoi-obblighi> potranno essere visionati tutti gli obblighi di comunicazione in relazione alla tipologia di investimento e scaricare i format delle targhe informative in relazione alla tipologia di investimento.

7.8 Controlli e sanzioni.

In caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni disciplinate dalla DGR 755 del 26/05/2025 in applicazione del DM 93348 del 26 febbraio 2024, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027.

7.9 Richieste di riesame e presentazione di ricorsi

Avverso la comunicazione di esito istruttorio negativo o parzialmente negativo relativa alla domanda di variante e alla domanda di SALDO, il beneficiario può presentare esclusivamente tramite SIAR, memorie scritte entro il termine perentorio indicato nella comunicazione.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della comunicazione o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC) dalla data di invio della PEC.

La richiesta di riesame viene esaminata dalla Commissione di riesame del GAL entro i quindici giorni successivi alla ricezione delle osservazioni.

A seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo, il beneficiario può presentare:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

⁸ Per la cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento vedi quanto riportato al capitolo 10 del CSR 2023-2027

I provvedimenti di decadenza totale o parziale sono impugnabili davanti al giudice ordinario sulla base delle norme stabilite dal Codice di procedura civile.

8 Informativa trattamento dati personali e pubblicità.

Il GAL, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte del GAL, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità di seguito esplicitate.

Il Titolare del trattamento è il GAL FLAMINIA CESANO, con sede in via Don Minzoni 9 - PERGOLA. Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Don Minzoni 9 - PERGOLA.

La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative ai trattamenti di dati è gal.flaminiacesano@provincia.ps.it.

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le concessioni di contributi regionali, nazionali e comunitari ai sensi del CSR (Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027) e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la Deliberazione Amministrativa n. 54 del 01/08/2023.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati potranno essere/saranno comunicati ad AGEA Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche e diffusi attraverso SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale) ai sensi del Protocollo di intesa tra AGEA OP e Regione Marche sottoscritto a maggio 2017 (Rep. Regionale contratti n. 227/2017).

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, l'accesso ai dati personali, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, i richiedenti possono inoltre opporsi al loro trattamento; è possibile, inoltre, esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma. Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale.

Il richiedente ha l'obbligo di fornire i dati personali. In mancanza di tali dati personali non sarà possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Presidente del Gal Flaminia Cesano, in qualità di soggetto responsabile dell'attuazione delle Strategie di Sviluppo Locali 2023-2027 del GAL Flaminia Cesano" presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.

Il responsabile della protezione dati designato è l'Avv. Giuliana Riberti con studio in Fano, Via Castellani 1/B - (61032) e mail griberti@libero.it - pec giulianariberti@pec.ordineavvocatipesaro.it.

Pergola lì 10/07/2026

Il Vice Presidente f.f. del GAL Flaminia Cesano

Il Vice Presidente
Alessandro Taddei

